

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE NAVIGAZIONE

PROT.DCSIN/228/2014
Roma, 30 aprile 2014

A tutte le imprese di armamento
Ep.c.

Sedi INAIL
Settore Navigazione
Loro sedi

Oggetto: Istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2013/2014 – Settore Navigazione

PREMESSA

Riduzione dei premi Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha previsto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare a tutte le tipologie di premi e contributi a partire dal 1° gennaio 2014.

La norma prevede che la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

In attuazione delle predette disposizioni, l'Istituto ha adottato la determina presidenziale n. 67/2014, approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che è in corso di registrazione.

Differimento dei termini per l'autoliquidazione 2013- 2014

Per l'anno 2014, i termini per l'autoliquidazione, sono stati differiti al 16 maggio 2014 dal Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di consentire la

rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Trasferimento delle gestione della malattia e maternità all'INPS

Si rammenta che con l'art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato stabilito il trasferimento all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti all'accertamento e riscossione di contributi e all'erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all'indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l'ex-Ipsema.

Pertanto a partire da tale data l'armamento non dovrà più versare all'INAIL settore navigazione:

- i contributi per malattia e maternità;
- i contributi non obbligatori per malattia e infortuni derivanti dai contratti collettivi (CRL o indennità una tantum per infortuni gravi o per morte);
- il premio aggiuntivo del 2,75% per assicurare, facoltativamente, le prestazioni di malattia in gestione complementare agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, e del diporto e delle navi adibite al Traffico locale.

Cessazione convenzione riscossione EbiPesca

A partire dal 01.01.2014 non sarà più riscosso dall'Istituto il contributo aggiuntivo "EBIPESCA" dello 0,50% per i lavoratori della pesca marittima per effetto della predetta L.n. 99/2013 cui ha fatto seguito la disdetta della convenzione per la riscossione del contributo a favore dell'Ente bilaterale.

1. OBBLIGATORIETA' DEI SERVIZI TELEMATICI.

Si forniscono di seguito alle imprese armatoriali ed ai loro intermediari specifiche istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2013/2014 per il settore della navigazione.

Le imprese armatoriali dovranno effettuare esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i servizi on-line del Settore Navigazione i seguenti adempimenti:

- dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i premi assicurativi in occasione dell'autoliquidazione annuale;
- comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il versamento della rata di premio anticipato, sempre nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;

- comunicazione di volersi avvalere della facoltà di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione.

2. TERMINI E MODALITÀ DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

Gli adempimenti dell'autoliquidazione del premio consistono nella trasmissione telematica della dichiarazione annuale delle retribuzioni e nel versamento del premio alla Sede Compartimentale competente del Settore Navigazione tramite **MAV bancario** attraverso l'applicativo "Pagamenti Contributi on-line" specifico per il Settore Navigazione.

Il **16 Maggio 2014** scade il termine per il versamento da parte delle imprese di armamento del premio definitivo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per l'anno 2013 e del premio provvisorio anticipato dovuto per l'anno 2014.

Il 16 maggio 2014 scade il termine per l'invio della denuncia delle retribuzioni sempre per via telematica.

In considerazione dello slittamento dei termini di presentazione delle denunce assicurative, per procedere all'autoliquidazione del premio anticipato 2014 e, ove necessario, per rettificare il premio definitivo 2013 per quest'anno, **è necessario utilizzare il servizio on line "Denunce Trasmesse"** anziché il servizio "Autoliquidazione Infortuni". In proposito l'Istituto ha provveduto al calcolo provvisorio del premio definitivo 2013 sulla base dei dati comunicati dall'impresa per il premio anticipato replicando importi e tariffe.

Tramite il Servizio on-line "Denunce Trasmesse", ciascun armatore procederà alla rettifica del premio definitivo 2013 provvisoriamente elaborato dall'Istituto, qualora non esatto in relazione all'attività svolta, nonché all'inserimento del premio anticipato 2014.

Al servizio "Denunce Trasmesse" si accede tramite la maschera di login che prevede l'inserimento del conto e relativa autenticazione.

Superata la fase di autenticazione, il sistema propone le assicurazioni definitive 2013 per il conto acquisito; l'utente procederà secondo le regole note all'attivazione dei seguenti processi:

- a) Selezione dell'assicurazione da trattare.
- b) Rettifica eventuale del premio definitivo.
- c) Inserimento del premio anticipato.

L'impresa, quindi, procede nel modo consueto all'autoliquidazione ed all'inserimento del premio anticipato per il corrente anno 2014.

A tal fine, sono disponibili le tariffe aggiornate per il premio 2014 e i servizi on line sono stati predisposti per consentire l'applicazione automatica della

riduzione del premio prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art.1 comma 128 articolo 1 legge n.147/2013) allorché ricorrano le condizioni previste.

A questo riguardo si rammenta che in base alla predetta legge l'INAIL riconosce per il 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nella misura del 14,17% dell'importo del premio dovuto al netto degli eventuali sgravi. La riduzione per le navi già armate con data anteriore al 3 gennaio 2012 è riconosciuta in base all'andamento infortunistico registrato per ciascun certificato per il triennio 2010-2012. L'individuazione dei certificati destinatari della riduzione viene effettuata attraverso il confronto tra l'indice di gravità aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato o azienda e l'indice di gravità medio per categoria assicurativa (IGM), che costituisce il benchmark di riferimento. Se l'IGA risulta uguale o inferiore all'IGM, l'armatore, per quel certificato, ha diritto alla riduzione del premio.

Per queste imprese il calcolo del premio ridotto è effettuato automaticamente dal servizio on line "autoliquidazione premio anticipato anno 2014"

Nella tabella 1 sono riportati per ciascuna categoria di naviglio gli IGM di riferimento.

Tabella 1

Gestione	Codici	IGM
Navigazione		
Trasporto passeggeri	11, 12, 13, 16, 20, 21	14,27
Trasporto merci	30, 31	9,37
Pesca costiera	73	7,28
Pesca mediterranea oltre gli stretti	71, 72	10,88
Rimorchiatori	40	10,80
Naviglio ausiliario	50	8,54
Diporto	80, 81	3,06
Diporto a noleggio	82	6,32
Traffico locale	60, 61	4,19

Per le Imprese di armamento con inizio attività da non oltre il biennio (decorrenza 03.01.2012) il beneficio della riduzione del premio del 14,17% è subordinato alla presentazione entro il 30.06.2014 di apposita domanda utilizzando il modulo che si può scaricare da www.inail.it > *Naviganti* > *Vai alla modulistica* > *settore navigazione*>. Esso va compilato, seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione della domanda di

riduzione del premio nei primi due anni di attività, ed inoltrato in formato pdf tramite il nuovo servizio on line "Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilità". L'applicazione della riduzione del premio, nella misura del 14,17% è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamentata dagli artt. 19 e 20 del (M.A.T.) modalità di applicazione della tariffa dell'INAIL di cui al DM 12.12.2000.

Il datore di lavoro che preveda di erogare, ai sensi dell'art.28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/65, **retribuzioni inferiori** a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata di premio sul minore importo presunto e deve darne **comunicazione motivata** tramite il predetto servizio on line di "Denunce Trasmesse" entro il 16 maggio 2014, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione.

Le imprese possono usufruire della **rateazione in quattro rate del premio** risultante dall'autoliquidazione 2013/2014, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 17/5/1999 n. 144, utilizzando il servizio di "Denunce Trasmesse" per il Settore Navigazione barrando l'apposita casella del modello telematico.

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 il piano rate prevede il pagamento delle prime due alla stessa scadenza del 16 maggio per un importo pari al 50% del premio senza maggiorazione di interessi.

- 3° rata: 16 agosto 2014, differita di diritto al 20 agosto 2014, pari al 25% del premio maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato nell'anno precedente;

- 4° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi calcolata come sopra indicato

Le rate dovranno essere pagate **utilizzando esclusivamente il MAV bancario predisposto dalla procedura informatica.**

Con l'occasione, si ricorda che ai sensi all'articolo 37, comma 11-bis, della L.n. 248/2006 così come modificato dal D.L. n.16/2012 convertito in L. n. 44/2012, il pagamento della rata di agosto può essere effettuato (senza applicazione) di sanzioni entro il giorno 20 agosto 2014.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 il pagamento in scadenza 16 novembre 2014 (Domenica) può essere effettuato entro il 17 novembre 2014, senza applicazione di sanzioni.

Si rammenta, infine, che la rateazione può riguardare soltanto il versamento dei premi per infortuni e malattia professionale non i contributi per malattia complementare extra legem e le indennità contrattuali.

Per queste due ultime voci contributive eventuali conguagli relativi all'anno 2013 dovranno essere versati entro il 16 maggio 2014 con il pagamento della prima rata.

Ad esempio in presenza di un saldo del premio - definitivo anno 2013 - per il quale, l'armatore ha chiesto la rateazione, congiuntamente alla rateazione del provvisorio 2014, il sistema informativo è stato predisposto per scorporare le aliquote per malattia extra legem e indennità contrattuali andando a sommare l'eventuale conguaglio dovuto alla prima rata del piano di rateazione per l'anno 2014.

Esempio: Armatore ZXC (che ha chiesto la rateazione del saldo 2013 e del provvisorio 2014) saldo da versare quale premio definitivo infortuni anno 2013 pari a € 1.000,00 (premio infortuni 800,00 - aliquota extra legem 200,00) - premio provvisorio 2014, € 400,00.

La rata in scadenza al 16 maggio 2014 sarà composta da:

quota parte saldo infortuni 2013 € 400,00 (50%);

quota parte provvisorio infortuni 2014 €. 200,00 (50%);

Saldo aliquota extra legem su infortuni 2013 €. 200,00.

Il totale della prima rata dovrà essere pari a € 800,00 perché comprensivo del saldo aliquota malattia extra legem.

TASSO DI INTERESSE PER RATEAZIONE EX LEGE 449/1997 E 144/1999.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato nella misura del 2,08% il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2013, da utilizzare per il calcolo degli interessi per i pagamenti rateali del premio di autoliquidazione 2013/2014.

Pertanto i coefficienti applicabili alla terza e quarta rata sono i seguenti:

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2014	0,00524274
17 novembre 2014	0,01048548

3. ALIQUOTE DI PREMIO

Conguaglio Premio definitivo anno 2013

Quest'anno per effetto della citata legge 9 agosto 2013, n. 99 le imprese di armamento dovranno fare riferimento a due piani tariffari diversi.

Per il conguaglio del premio definitivo dovuto per l'anno 2013 le aliquote da applicare per il relativo pagamento sono quelle riportate nella Tabella 2, approvate ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.P.R.n. 1124/1965, con la

delibera del Consiglio di Amministrazione ex-IPSEMA n. 155 del 9 ottobre 2006.

Tabella 2

<i>Codice</i>	<i>Categorie assicurative</i>	<i>Aliquota %</i>
11	Concessionari di bordo	5,88 + 0,02*
12	Personale addetto alle prove in mare	5,88
13	Tecnici e Ispettori	5,88
16	Appalti ai servizi di bordo	5,83
20	Trasporto passeggeri	5,88 + 0,02*
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02*
30	Trasporto merci nazionale	7,00 + 0,02*
30	Trasporto merci internazionale	11,60 + 0,02*
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02*
40	Rimorchiatori	4,40
50	Attività ausiliarie	6,06
60	Traffico locale	5,20
61	Traffico locale con contratti	5,28
71	Pesca oltre gli stretti	7,80**
72	Pesca mediterranea	7,80**
73	Pesca costiera	6,38**
80	Diporto	4,50
81	Diporto con contratti	4,58
82	Diporto a noleggio	5,28
* Aliquota aggiuntiva Fondo Vittime Amianto		
** tariffa comprensiva del contributo EBIPESCA dello 0,50%		

Premio provvisorio anticipato anno 2014

Per il calcolo del premio provvisorio anticipato per l'anno 2014, le aliquote, da applicare sono indicate nella seguente tabella 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, approvate con Determina n.62/2014 del Presidente dell'INAIL.

Secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 istitutiva del Fondo per le vittime dell'amianto, dal Regolamento del Fondo disciplinato con Decreto interministeriali 12 gennaio 2011 n. 30, dalla circolare INAIL del 5 maggio 2011 n. 32 e dalla determina del Presidente dell'Istituto n. 296 del 29.11.2013 l'aliquota aggiuntiva a carico delle imprese di armamento è stata fissata, a decorrere dall'anno 2013 nella misura dello 0,02%, essa si somma all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30, 31.

TABELLA 3
Anno 2014

<i>Codice</i>	<i>Categorie assicurative</i>	<i>Aliquota %</i>
11	Concessionari di bordo	5,80 + 0,02*
12	Personale addetto alle prove in mare	5,80
13	Tecnici e Ispettori	5,80
16	Appalti ai servizi di bordo	5,75
20	Trasporto passeggeri	5,80 + 0,02*
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02*
30	Trasporto merci nazionale	6,92 + 0,02*
30	Trasporto merci internazionale	11,52 + 0,02*
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02*
40	Rimorchiatori	4,32
50	Attività ausiliarie	5,98
60	Traffico locale	5,20
71	Pesca oltre gli stretti	7,30 **
72	Pesca mediterranea	7,30 **
73	Pesca costiera	5,88 **
80	Diporto	4,50
82	Diporto a noleggio	5,20
* Aliquota aggiuntiva Fondo Vittime Amianto		
** tariffa scorporata del contributo EBIPESCA dello 0,50% che l'INAIL settore navigazione non potrà più riscuotere con il premio provvisorio 2014 a partire dal 01.01.2014		

Si rammenta che le navi da diporto iscritte nel R.I. e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota (5,80). Si fa presente inoltre che le categorie assicurative con codice 61 e 81 riguardanti il traffico locale con contratti e il diporto con contratti non sono più previste sempre per effetto della citata determina n.62/2014. Per il personale impiegato nelle seguenti attività si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui appartiene l'unità su cui il personale è imbarcato:

Comandata	Corsi professionali	Allievi nautici
-----------	---------------------	-----------------

4. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le **aliquote illustrate nelle precedenti tabelle tariffarie** devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e comprendono:

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965;
- l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai sensi della legge n. 1486/1962 (pari a 0,15 %);

Resta confermata l'aliquota aggiuntiva del 5,0% per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, per il Rischio Guerra e per il personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere comunicati unitamente all'autoliquidazione). Tale copertura può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni e può essere accesa anche in corso d'anno.

6. NUMERO ASSICURATI

Al fine di comunicare correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, nella denuncia delle retribuzioni per il calcolo del premio definitivo per l'anno 2013, si raccomanda di indicare sia il numero dei dipendenti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a servizio della nave per il periodo assicurato prescindendo dalla durata del rapporto, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonché le relative retribuzioni.

Per consentire all'Istituto di aggiornare la posizione assicurativa in maniera coerente con la documentazione di bordo, si invitano le imprese ad **utilizzare l'applicativo disponibile nei servizi on-line del Settore Navigazione per comunicare la tabella di armamento** di cui è dotata l'unità navale assicurata **e le eventuali variazioni** (circolare ex IPSEMA n. 9/09).

7. RUOLO UNICO

Agli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico si richiede, in occasione degli adempimenti connessi all'autoliquidazione, di inviare alla Sede competente del Settore Navigazione i **dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta**, entro il 16 maggio 2014 .Si fa presente che tale

autorizzazione è subordinata all'appartenenza delle navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo profilo tariffario.

Nel caso dei certificati del ruolo unico per il beneficio della riduzione del premio occorre fare riferimento al certificato del ruolo unico stesso e non a quello delle singole navi.

8. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Si rammenta l'osservanza degli obblighi dell'armatore in materia di variazione del rischio assicurativo come da D.P.R. n. 1124/1965.

- Il datore di lavoro deve provvedere tramite il *Servizi on line Settore Navigazione>Comunicazioni variazioni anagrafiche>* alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (art. 12 D.P.R. n. 1124/1965).
- L'armatore deve denunciare utilizzando il suddetto servizio on line alla Sede competente del Settore Navigazione per l'assicurazione, entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell'assicurazione e l'ammontare delle retribuzioni imponibili (art. 17 D.P.R. n. 1124/65).
- Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, l'armatore deve denunciare attraverso i *Servizi on line Settore Navigazione> Comunicazioni variazioni anagrafiche>* alla Sede competente del Settore Navigazione i periodi di sospensione dell'attività, comunicando tempestivamente le date di **disarmo e riarmo** e quelle di inizio e fine degli eventuali periodi di **CIGS**, in quanto le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano l'armatore da tale obbligo. La regolazione del premio deve essere effettuata in sede di autoliquidazione.
- La mancata presentazione della denuncia del premio provvisorio per l'anno 2014 in occasione dell'autoliquidazione deve essere motivata dall'armatore con la previsione di disarmo per l'intero anno con apposita comunicazione presente nella procedura dell'autoliquidazione, entro il 16 maggio dell'anno in corso.

9. DISCIPLINA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

A) Registro Internazionale

Dal 1° gennaio 1998, le imprese armatoriali sono esonerate dal versamento dei premi e contributi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale (artt. 4 e 6 del D.L. 30/12/1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2/1998 n. 30).

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia, possono essere iscritte nel Registro Internazionale, così come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della Legge 24 novembre 2003 n. 326, usufruendo, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge (art. 6 della Legge n. 30/98).

Per le navi iscritte nel R.I. le imprese di armamento non dovranno più versare il premio derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,08% relativa all'assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e dai regolamenti organici in quanto tale prestazione non è più erogata dall'Istituto a partire dal 01.01.2014 (determina del Presidente dell'INAIL n. 62/2014). Rimane a carico delle categorie del trasporto passeggeri, trasporto merci e concessionari di bordo l'aliquota aggiuntiva di premio per il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto fissata nella misura dello 0,02% per gli anni 2013 e 2014.

B) Attività di Pesca.

L'art. 6 bis della legge n. 30/98 estende i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della stessa legge alle imprese che esercitano la **pesca oltre gli stretti**, con **esonero totale** dei contributi di legge ed a quelle che esercitano la **pesca mediterranea** nel limite del **70 per cento**.

I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, sono corrisposti alle imprese che esercitano la **pesca costiera** nel limite **del 63,2 per cento** per **l'anno 2013 e 2014** (L.n. 228/2012 art. 1, comma 74).

Pertanto, in applicazione degli sgravi contributivi, le imprese marittime che esercitano attività di pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio definitivo 2013 e provvisorio 2014, le aliquote assicurative riportate nella seguenti tabelle.

Tabella 4
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca
Definitivo 2013

Pesca	Aliquota
Oltre gli stretti	0,50*

Mediterranea	2,19*	0,50*	2,69
Costiera	2,16*	0,50*	2,66

(*) Aliquota del premio E.BI.PESCA

Tabella 5
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca
Provvisorio 2014

Pesca	Aliquota
Oltre gli stretti	—
Mediterranea	2,19*
Costiera	2,16*

(*) Aliquota del premio E.BI.PESCA non viene più riscossa dal 1.1.2014

Si precisa, inoltre, che gli oneri contributivi interessati allo sgravio sono esclusivamente quelli relativi al personale che compone l'equipaggio e in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 119 del codice della navigazione. Pertanto, per il personale extra-comunitario assicurato con l'Istituto si applica l'aliquota indicata nella tabella 1 (premio definitivo 2013) e nella tabella A (premio provvisorio 2014).

Pagamento quota Ebi pesca definitivo 2013

Considerato che a partire dal 1.1.2014 il settore navigazione non potrà più riscuotere il contributo Ebi pesca, si forniscono pertanto alcune indicazioni nel caso di rateazione del premio definitivo 2013.

In particolare in presenza di un saldo del premio - definitivo anno 2013 - per il quale l'armatore ha chiesto la rateazione, congiuntamente alla rateazione del provvisorio 2014, il sistema informativo è stato predisposto per scorporare l'eventuale quota Ebi Pesca andando a sommare l'eventuale conguaglio alla prima rata del piano di rateazione per l'anno 2014.

Esempio: Armatore ZXC (che ha chiesto la rateazione del saldo 2013 e del provvisorio 2014) saldo da versare quale premio definitivo infortuni anno 2013 pari a € 1.000,00 (premio infortuni 800,00 - quota parte Ebi pesca 200,00) - premio provvisorio 2014, € 400,00.

La rata in scadenza al 16 maggio 2014 dovrà essere composta da:

quota parte saldo infortuni 2013 € 400,00 (50%);

quota parte provvisorio infortuni 2014 €. 200,00 (50%);

Saldo quota Ebi pesca su infortuni 2013 €. 200,00.

Il totale della prima rata dovrà essere pari a € 800,00 perché comprensivo del saldo quota Ebi pesca.

10. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DELLA PESCA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1124/65, l'imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali** mensili che sono state **aggiornate** con Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 2 dicembre 2011 e di seguito riportate.

PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA

Decorrenza	01/01/2013
Comandante, Motorista Capopesca	€ 1.348,47
Marinaio	€ 1.196,17
Giovanotto/Mozzo	€ 1.044,22

PESCA OLTRE GLI STRETTI

Decorrenza	01/01/2013
Comandante	€ 3.055,89
Direttore di macchina	€ 2.354,54
Primo ufficiale	€ 1.962,74
Secondo ufficiale	€ 1.744,40
Nostromo	€ 1.564,29
Marinaio	€ 1.417,44
Giovanotto	€ 1.163,50
Mozzo	€ 1.133,21

11. COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 1124/65, il datore di lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione può detrarre dall'importo dovuto a titolo di premio anticipato per l'anno in corso l'eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l'esercizio precedente.

Resta facoltà delle imprese recuperare l'eventuale credito maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla competente Sede del Settore Navigazione dell'Istituto.

Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, si invitano gli armatori e loro delegati ad interrogare la specifica funzione predisposta nei servizi on line "**situazione assicurativa**", segnalando alla Direzione competente del Settore Navigazione eventuali anomalie (vedi paragrafo 13).

12. SERVIZI WEB

I servizi on line per l'autoliquidazione del premio 2013/2014 sono disponibili con accesso da www.inail.it > *Naviganti* > *Vai ai servizi* > *Servizi on line Settore Navigazione* > *Denunce Trasmesse*.

Si ricorda, in proposito, che le imprese possono **delegare** ad altro soggetto la gestione assicurativa previa apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società armatrice e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, nella quale si evidenzia l'elenco delle navi per le quali l'armatore intende avvalersi della delega per i servizi on line. La password viene recapitata al soggetto delegato per posta, oppure consegnata a mano presso la Sede Compartimentale Settore Navigazione competente.

Tutte le informazioni e il fac-simile della dichiarazione sono pubblicati in www.inail.it > *naviganti* > *Servizi on line* > *Servizi on line Settore Navigazione* > *Richiesta user-id e password*.

13. SERVIZIO CONTACT CENTER MULTICANALE e ASSISTENZA TECNICA.

Il Contact Center Multicanale eroga tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164., **mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164. Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.**

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20, sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 14.

Per gli utenti del Settore Navigazione è attivo uno specifico servizio di *help-desk* per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: **helpdesk.navigazione@inail.it**.

Per informazioni di carattere generale sull'autoliquidazione del premio 2013/2014 gli uffici amministrativi delle Sedi Compartimentali INAIL per il Settore Navigazione sono disponibili ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Sede Compartimentale di **Genova**
e-mail: genova.n.direzionesedecompartimentale@inail.it
PEC: genovanavigazione@postacert.inail.it
- Sede Compartimentale di **Napoli**
e-mail: napoli.n.direzionesedecompartimentale@inail.it
PEC: napolinavigazione@postacert.inail.it
- Sede Compartimentale di **Palermo**
e-mail: palermo.n.sedecompartimentale@inail.it
PEC: palermonavigazione@postacert.inail.it
- Sede Compartimentale di **Trieste**
e-mail: trieste.n.sedecompartimentale@inail.it
PEC: triestenavigazione@postacert.inail.it

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.inail.it "Inail Per" >naviganti >

f.to Il Direttore Centrale Rischi
Dott. Agatino Cariola

f.to Il dirigente del Settore Navigazione
D.ssa Teresa Filignano